

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 1997

recante l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di prodotti a base di carne

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(97/222/CE)

(GU L 89 del 4.4.1997, pag. 39)

Modificata da:

	Gazzetta ufficiale		
	n.	pag.	data
► <u>M1</u> Decisione 97/737/CE della Commissione del 14 ottobre 1997	L 295	39	29.10.1997
► <u>M2</u> Decisione 98/246/CE della Commissione del 19 marzo 1998	L 98	44	31.3.1998
► <u>M3</u> Decisione 1999/62/CE della Commissione del 21 dicembre 1998	L 20	54	27.1.1999
► <u>M4</u> Decisione 2000/338/CE della Commissione del 13 aprile 2000	L 117	32	18.5.2000
► <u>M5</u> Decisione 2001/794/CE della Commissione del 9 novembre 2001	L 297	20	15.11.2001
► <u>M6</u> Decisione 2002/184/CE della Commissione del 28 febbraio 2002	L 61	61	2.3.2002
► <u>M7</u> Decisione 2002/464/CE della Commissione del 13 giugno 2002	L 161	16	19.6.2002
► <u>M8</u> Decisione 2003/733/CE della Commissione del 10 ottobre 2003	L 264	32	15.10.2003



DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 1997

**recante l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano
l'importazione di prodotti a base di carne**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(97/222/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 96/91/CE ⁽²⁾, in particolare gli articoli 21 bis e 22,

vista la direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 96/90/CE ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2, lettera c),

considerando che la decisione 79/542/CEE del Consiglio ⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla decisione 97/160/CE della Commissione ⁽⁶⁾, reca l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano, tra l'altro, l'importazione di prodotti a base di carni di bovini, suini, solipedi, ovini, e caprini;

considerando che la decisione 91/449/CE della Commissione ⁽⁷⁾, modificata da ultimo dalla decisione 96/92/CE ⁽⁸⁾, reca l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di prodotti a base di carni di bovini, suini, equini, ovini e caprini;

considerando che la decisione 94/85/CE della Commissione ⁽⁹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 96/2/CE ⁽¹⁰⁾, reca l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni fresche di pollame; che detto elenco si applica anche alle importazioni di prodotti a base di pollame;

considerando che la decisione 94/86/CE della Commissione ⁽¹¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 96/137/CE ⁽¹²⁾, reca l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni di selvaggina; che detto elenco si applica anche alle importazioni di prodotti a base di selvaggina;

considerando che la decisione 94/278/CE della Commissione ⁽¹³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 96/344/CE ⁽¹⁴⁾, reca l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano, tra l'altro, l'importazione di prodotti a base di carni di coniglio, di selvaggina da penna di allevamento e di selvaggina da pelo di allevamento;

⁽¹⁾ GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

⁽²⁾ GU n. L 13 del 16. 1. 1997, pag. 26.

⁽³⁾ GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.

⁽⁴⁾ GU n. L 13 del 16. 1. 1997, pag. 24.

⁽⁵⁾ GU n. L 146 del 14. 6. 1979, pag. 15.

⁽⁶⁾ GU n. L 62 del 4. 3. 1997, pag. 39.

⁽⁷⁾ GU n. L 240 del 29. 8. 1991, pag. 28.

⁽⁸⁾ GU n. L 21 del 27. 1. 1996, pag. 71.

⁽⁹⁾ GU n. L 44 del 17. 2. 1994, pag. 31.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 1 del 3. 1. 1996, pag. 6.

⁽¹¹⁾ GU n. L 44 del 17. 2. 1994, pag. 33.

⁽¹²⁾ GU n. L 31 del 9. 2. 1996, pag. 31.

⁽¹³⁾ GU n. L 120 dell'11. 5. 1994, pag. 44.

⁽¹⁴⁾ GU n. L 133 del 4. 6. 1996, pag. 28.

▼B

considerando che la decisione 91/449/CEE della Commissione è stata abrogata dalla decisione 97/221/CE della Commissione ⁽¹⁾;

considerando che è necessario compilare un elenco riveduto dei paesi terzi riconosciuti da cui sono autorizzate le importazioni nella Comunità di prodotti a base di carne elaborati non solo con carni di bovini, suini, equini, ovini e caprini, ma anche con carni di selvaggina d'allevamento, conigli domestici e animali selvatici;

considerando che le categorie di prodotti a base di carne che possono essere importate da paesi terzi sono determinate dalla situazione sanitaria del paese terzo o di sue parti in cui avviene la trasformazione; che, per poter essere importati, alcuni prodotti a base di carne devono aver subito un particolare trattamento;

considerando che la direttiva 77/99/CEE del Consiglio ⁽²⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 95/68/CE ⁽³⁾, definisce i prodotti a base di carne fissando i requisiti minimi per il loro trattamento; che taluni paesi terzi o parti di paesi terzi che figurano nei suddetti elenchi potranno essere autorizzati ad esportare verso la Comunità esclusivamente prodotti a base di carne che abbiano subito un trattamento termico completo;

considerando che la decisione 97/221/CE stabilisce le norme di polizia sanitarie e la certificazione veterinaria che gli Stati membri devono applicare alle importazioni di prodotti a base di carne provenienti dai paesi terzi;

considerando che occorre fissare i trattamenti minimi prescritti per le importazioni di tali prodotti dal paese terzo in cui sono fabbricati;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri autorizzano l'importazione di prodotti a base di carne, quali definiti nella decisione 97/221/CE, provenienti da paesi terzi o parti di paesi terzi elencati nelle parti I, II e III dell'allegato, a condizione che siano stati sottoposti al trattamento rispettivo previsto nella parte IV dell'allegato e siano accompagnati dal certificato sanitario prescritto dalla decisione 97/221/CE.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° marzo 1997.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

⁽¹⁾ Vedi pagina 32 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 85.

⁽³⁾ GU n. L 332 del 30. 12. 1995, pag. 10.

▼ B

ALLEGATO

▼ M8

PARTE I

Delimitazione dei territori regionalizzati dei paesi elencati nelle parti II e III

Paese	Territorio		Delimitazione del territorio
	Codice	Versione	
Argentina	AR-1	1/2002	Come prevista nell'allegato I della decisione 93/402/CE ⁽¹⁾ della Commissione (e successive modifiche)
	AR-3	1/2002	Come prevista nell'allegato I della decisione 93/402/CE della Commissione (e successive modifiche)
Bulgaria	BG		L'intero paese
	BG-1	—	Come prevista nell'allegato I della decisione 98/371/CE ⁽²⁾ della Commissione (e successive modifiche)
	BG-2	—	Come prevista nell'allegato I della decisione 98/371/CE della Commissione (e successive modifiche)
	BG-3	—	Come prevista nell'allegato I della decisione 98/371/CE della Commissione (e successive modifiche)
Brasile	BR		L'intero paese
	BR-1	—	Come prevista nell'allegato I della decisione 94/984/CE ⁽³⁾ della Commissione (e successive modifiche)
Repubblica ceca	CZ		L'intero paese
	CZ-1	—	Come prevista nell'allegato I della decisione 98/371/CE della Commissione (e successive modifiche)
	CZ-2	—	Come prevista nell'allegato I della decisione 98/371/CE della Commissione (e successive modifiche)
Serbia e Montenegro	YU		L'intero paese
	YU-1	—	Come prevista nell'allegato I della decisione 98/371/CE della Commissione (e successive modifiche)
	YU-2	—	Come prevista nell'allegato I della decisione 98/371/CE della Commissione (e successive modifiche)
Malaysia	MY		L'intero paese
	MY-1	95/1	Unicamente la Malaysia peninsulare (occidentale)
Slovacchia	SK		L'intero paese
	SK-1	1/2003	Come prevista nell'allegato I della decisione 98/371/CE della Commissione (e successive modifiche)

▼ **M8**

Paese	Territorio		Delimitazione del territorio
	Codice	Versione	
	SK-2	1/2003	Come prevista nell'allegato I della decisione 98/371/CE della Commissione (e successive modifiche)

(1) GU L 179 del 22.7.1993, pag. 11.

(2) GU L 110 del 28.4.1999, pag. 16.

(3) GU L 378 del 31.12.1994, pag. 11.

PARTE II

Paesi terzi e parti di paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione di prodotti a base di carne nella Comunità europea

Codice ISO	Paese di origine o relativa parte	1. Bovini delle specie domestiche	2. Artiodattili di allevamento delle specie selvatiche (esclusi i suini)	Ovini e caprini delle specie domestiche	1. Suini delle specie domestiche	2. Artiodattili di allevamento delle specie selvatiche (suini)	Solipedi delle specie domestiche	1. Pollame delle specie domestiche	2. Selvaggina da penna di allevamento	Conigli domestici e leporidi di allevamento	Artiodattili delle specie selvatiche (esclusi i suini)	Cinghiali	Solipedi selvatici	Leporidi selvatici (conigli e lepri)	Selvaggina da penna	Mammiferi selvatici (esclusi ungulati, solipedi e leporidi)
AR	Argentina AR-1 (*)	C	C	C	C	A	A	A	A	A	C	C	—	A	D	—
	Argentina AR-3 (*)	A (*)	A (*)	A (*)	C	A	A	A	A	A	C	C	—	A	D	—
AU	Australia	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	—	A	A	A
BG	Bulgaria BG	D	D	D	D	A	A	D	D	A	D	D	—	A	D	—
	Bulgaria BG-1	A	A	A	D	A	A	D	D	A	A	D	—	A	D	—
	Bulgaria BG-2	A	A	A	D	A	A	D	D	A	A	D	—	A	D	—
	Bulgaria BG-3	D	D	D	D	A	A	D	D	A	D	D	—	A	D	—
BH	Bahrein	B	B	B	B	B	B	—	—	A	C	C	—	A	—	—
BR	Brasile	C	C	C	C	A	A	D	D	A	C	C	—	A	D	—
	Brasile BR-1	C	C	C	C	A	A	A	A	A	C	C	—	A	A	—
BW	Botswana	B	B	B	B	B	B	—	—	A	B	B	A	A	—	—
BY	Bielorussia	C	C	C	C	B	B	—	—	A	C	C	—	A	—	—
CA	Canada	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	—	A	A	A

Codice ISO	Paese di origine o relativa parte	1. Bovini delle specie domestiche 2. Artiodattili di allevamento delle specie selvatiche (esclusi i suini)	Ovini e caprini delle specie domestiche	1. Suini delle specie domestiche 2. Artiodattili di allevamento delle specie selvatiche (suini)	Solipedi delle specie domestiche	1. Pollame delle specie domestiche 2. Selvaggina da allevamento	Conigli domestici e leporidi di allevamento	Artiodattili delle specie selvatiche (esclusi i suini)	Cinghiali	Solipedi selvatici	Leporidi selvatici (conigli e lepri)	Selvaggina da penna	Mammiferi selvatici (esclusi ungulati, solipedi e leporidi)
CH	Svizzera	A	A	A	A	A	A	A	D	—	A	A	—
CL	Cile	A	A	A	A	A	A	B	B	—	A	A	—
CN	Repubblica popolare cinese	B	B	B	B	B	A	B	B	—	A	B	—
CO	Colombia	B	B	B	B	—	A	B	B	—	A	—	—
CY	Cipro	C	C	C	A	A	A	C	C	—	A	A	—
CZ	Repubblica ceca CZ	A	A	A	A	A	A	A	D	—	A	A	—
	Repubblica ceca CZ-1	A	A	A	A	A	A	A	A	—	A	A	—
	Repubblica ceca CZ-2	A	A	A	A	A	A	A	D	—	A	A	—
EE	Estonia	C	C	A ⁽²⁾ D ⁽²⁾	A	—	A	C	C	—	A	—	A
ET	Etiopia	B	B	B	B	—	A	B	B	—	A	—	—
GL	Groenlandia	—	—	—	—	—	A	—	—	—	A	A	A
HK	Hong Kong	B	B	B	B	D	A	B	B	—	A	—	—
HR	Croazia	A	A	D	A	A	A	A	D	—	A	A	—

Codice ISO	Paese di origine o relativa parte	1. Bovini delle specie domestiche 2. Artiodattili di allevamento delle specie selvatiche (esclusi i suini)	Ovini e caprini delle specie domestiche	1. Suini delle specie domestiche 2. Artiodattili di allevamento delle specie selvatiche (suini)	Solipedi delle specie domestiche	1. Pollame delle specie domestiche 2. Selvaggina da penna da allevamento	Conigli domestici e leporidi di allevamento	Artiodattili delle specie selvatiche (esclusi i suini)	Cinghiali	Solipedi selvatici	Leporidi selvatici (conigli e lepri)	Selvaggina da penna	Mammiferi selvatici (esclusi ungulati, solipedi e leporidi)
HU	Ungheria	A	A	A	A	A	A	A	A	—	A	A	—
IL	Israele	B	B	B	B	D	A	B	B	—	A	D	—
IN	India	B	B	B	B	—	A	B	B	—	A	—	—
IS	Islanda	B	B	B	A	—	A	B	B	—	A	—	—
KE	Kenya	B	B	B	B	—	A	B	B	—	A	—	—
KR	Rep. della Corea	—	—	—	—	D	A	—	—	—	A	D	—
LT	Lituania	C	C	A ⁽²⁾ D ⁽³⁾	A	D	A	C	C	—	A	D	A
LV	Lettonia	C	C	A	A	D	A	C	C	—	A	—	A
MA	Marocco	B	B	B	B	—	A	B	B	—	A	—	—
MG	Madagascar	B	B	B	B	D	A	B	B	—	A	D	—
MK	Ex Repubblica jugoslava di Macedonia (*)	A	A	B	A	—	A	B	B	—	A	—	—
MT	Malta	—	—	—	—	A	A	—	—	—	A	—	—
MU	Maurizio	B	B	B	B	—	A	B	B	—	A	—	—

Codice ISO	Paese di origine o relativa parte	1. Bovini delle specie domestiche 2. Artiodattili di allevamento delle specie selvatiche (esclusi i suini)	Ovini e caprini delle specie domestiche	1. Suini delle specie domestiche 2. Artiodattili di allevamento delle specie selvatiche (suini)	Solipedi delle specie domestiche	1. Pollame delle specie domestiche 2. Selvaggina da allevamento	Conigli domestici e leporidi di allevamento	Artiodattili delle specie selvatiche (esclusi i suini)	Cinghiali	Solipedi selvatici	Leporidi selvatici (conigli e lepri)	Selvaggina da penna	Mammiferi selvatici (esclusi ungulati, solipedi e leporidi)
MX	Messico	A	D	D	A	D	A	D	D	—	A	D	—
MY	Malaysia MY	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Malaysia MY-I	—	—	—	—	D	A	—	—	—	A	D	—
NA	Namibia (1)	B	B	B	B	D	A	B	B	A	A	D	—
NZ	Nuova Zelanda	A	A	A	A	A	A	A	A	—	A	A	A
PL	Polonia	A	A	A ⁽²⁾ D ⁽³⁾	A	A	A	A	D	—	A	A	—
PY	Paraguay	C	C	C	B	—	A	C	C	—	A	—	—
RO	Romania	A	A	D	A	A	A	A	D	—	A	A	A
RU	Russia	C	C	C	B	—	A	C	C	—	A	—	A
SG	Singapore	B	B	B	B	D	A	B	B	—	A	—	—
SI	Slovenia	A	A	D	A	D	A	A	D	—	A	D	—

Codice ISO	Paese di origine o relativa parte	1. Bovini delle specie domestiche 2. Artiodattili di allevamento delle specie selvatiche (esclusi i suini)	Ovini e caprini delle specie domestiche	1. Suini delle specie domestiche 2. Artiodattili di allevamento delle specie selvatiche (suini)	Solipedi delle specie domestiche	1. Pollame delle specie domestiche 2. Selvaggina da penna da allevamento	Conigli domestici e leporidi di allevamento	Artiodattili delle specie selvatiche (esclusi i suini)	Cinghiali	Solipedi selvatici	Leporidi selvatici (conigli e lepri)	Selvaggina da penna	Mammiferi selvatici (esclusi ungulati, solipedi e leporidi)
SK	Slovacchia	A	A	—	A	A	A	A	D	—	A	A	—
	Slovacchia SK-1	A	A	D	A	A	A	A	D	—	A	A	—
	Slovacchia SK-2	A	A	A ⁽²⁾ D ⁽³⁾	A	A	A	A	D	—	A	A	—
SZ	Swaziland	B	B	B	B	—	A	B	B	A	—	—	
TH	Tailandia	B	B	B	B	A	A	B	B	—	A	D	—
TN	Tunisia	C	C	B	B	A	A	B	B	—	A	D	—
TR	Turchia	—	—	—	—	D	A	—	—	—	A	D	—
UA	Ucraina	—	—	—	—	—	A	—	—	—	A	—	—
US	Stati Uniti d'America	A	A	A	A	A	A	A	A	—	A	A	—
UY	Uruguay	C	C	B	A	D	A	—	—	—	A	D	—
YU	Serbia e Montenegro YU-1	D	D	D	A	D	A	C	D	—	A	—	—
	Serbia e Montenegro YU-1	D	D	D	A	D	A	C	C	—	A	—	—
	Serbia e Montenegro YU-2	D	D	D	A	A	A	C	C	—	A	—	—



Codice ISO	Paese di origine o relativa parte	1. Bovini delle specie domestiche 2. Artiodattili di allevamento delle specie selvatiche (esclusi i suini)	Ovini e caprini delle specie domestiche	1. Suini delle specie domestiche 2. Artiodattili di allevamento delle specie selvatiche (suini)	Solipedi delle specie domestiche	1. Pollame delle specie domestiche 2. Selvaggina da allevamento	Conigli domestici e leporidi di allevamento	Artiodattili delle specie selvatiche (esclusi i suini)	Cinghiali	Solipedi selvatici	Leporidi selvatici (conigli e lepri)	Selvaggina da penna	Mammiferi selvatici (esclusi ungulati, solipedi e leporidi)
ZA	Sudafrica (1)	C	C	C	A	D	A	C	C	A	A	D	—
ZW	Zimbabwe (1)	C	C	B	A	D	A	B	B	—	A	D	—

(*) Ex Repubblica jugoslava di Macedonia: il codice provvisorio lascia impregiudicata la denominazione definitiva del paese, che sarà stabilita dopo la conclusione dei negoziati attualmente in corso presso le Nazioni Unite

(1) Cfr. parte III per i requisiti minimi di trattamento per i prodotti a base di carne pastorizzati ed essiccati.

(2) Per i prodotti a base di carne preparati da carni fresche di suini delle specie domestiche conformemente alla decisione 98/371/CE, come da ultimo modificata.

(3) Per i prodotti a base di carne preparati da carni fresche di artiodattili di allevamento delle specie selvatiche (suini).

(4) Per i prodotti a base di carne preparati da carni fresche ottenute da animali macellati dopo il 1° marzo 2002.

— Non è stabilito alcun certificato e i prodotti a base di carne non sono autorizzati.

PARTE III

Paesi terzi o parti di paesi terzi da cui è autorizzata l'importazione nella Comunità europea di prodotti a base di carne pastorizzati o essiccati

Codice ISO	Paese d'origine o relativa parte	1. Bovini domestici 2. Selvaggina fissipede di allevamento (esclusi i suini)	Ovini/capri domestici	1. Suini domestici 2. Selvaggina fissipede di allevamento (suini)	Solipedi domestici	1. Pollame domestico 2. Selvaggina da penna di allevamento	Coniglio domestico e leporidi di allevamento	Biungulati selvatici (esclusi i suini)	Cinghiali	Solipedi selvatici	Leporidi selvatici (conigli e lepri)	Volatili selvatici	Mammiferi selvatici (esclusi ungulati e leporidi)
AR	Argentina	F	F	—	—	—	A	—	—	—	A	—	—
NA	Namibia	E	E	—	—	E	A	—	—	A	A	E	—
ZA	Sudafrica	E	E	—	—	E	A	—	—	A	A	E	—
ZW	Zimbabwe	E	E	—	—	E	A	—	—	E	A	E	—



PARTE IV

Interpretazione dei codici utilizzati nelle tabelle delle parti II e III

- = Non è autorizzata l'importazione di prodotti a base di carne contenenti carni di questa specie.

Trattamento generico

- A = Per il prodotto in questione non è richiesta una determinata temperatura minima o altro trattamento particolare a fini di polizia sanitaria. Nondimeno, il prodotto deve aver subito un trattamento tale che la sua superficie di taglio non abbia più le caratteristiche della carne fresca.

Trattamenti specifici — enumerati in ordine decrescente di rigosità

- B = Trattamento in recipiente ermetico con un valore F° pari o superiore a 3.
 - C = Durante la lavorazione del prodotto, la carne deve raggiungere una temperatura di almeno 80° C al centro della massa.
 - D = Durante la lavorazione del prodotto, la carne deve raggiungere una temperatura di almeno 70 °C al centro della massa, oppure per i prosciutti, un processo di fermentazione e maturazione naturali di almeno nove mesi, avente come risultato i seguenti valori:
 - A_w non superiore a 0,93;
 - pH non superiore a 6,0.
 - E = Per le carni essiccate o prodotti assimilati, un trattamento avente come risultato i seguenti valori:
 - A_w non superiore a 0,93;
 - pH non superiore a 6,0.
 - F = Trattamento termico in virtù del quale la carne mantenga una temperatura di almeno 65 °C al centro della massa per un tempo sufficiente a raggiungere un valore di pastorizzazione (pv) pari o superiore a 40.
- NB:* Se il prodotto a base di carne ha subito un trattamento diverso dal trattamento termico in recipiente ermetico con un valore F° pari o superiore a 3, le carni fresche utilizzate per la fabbricazione dei prodotti a base di carne di cui alle parti II e III dell'allegato devono essere conformi alle norme di polizia sanitaria applicabili all'esportazione di carni fresche verso la Comunità europea.